REGOLAMENTO (CEE) N. 1126/74 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1974

che fissa i prezzi applicabili nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1974/1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/74 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi dei cereali, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando d'altra parte l'importanza che i cereali rivestono per l'economia agricola della Comunità e l'influsso che il loro prezzo esercita su quello di numerosi prodotti agricoli e di conseguenza sul reddito delle persone attive nell'agricoltura ;

considerando che i prezzi indicativi dei cereali principali devono essere fissati in un rapporto che tenga conto allo stesso tempo dei rispettivi livelli di produzione, degli orientamenti da dare alla produzione, dell'utilizzazione dei prodotti e del miglioramento dei redditi agricoli ;

considerando che l'applicazione di tali criteri comporta la fissazione dei prezzi ad un livello superiore a quello della campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1974/1975 i prezzi indicativi dei cereali, il prezzo d'intervento di base del frumento tenero e il prezzo minimo garantito del frumento duro sono fissati come segue :

	Unità di conto per 1 000 kg
a) *Prezzi indicativi*	
Frumento tenero	121,84
Segala	119,04
Orzo	110,55
Granturco	109,45
Frumento duro	182,83
b) *Prezzo d'intervento di base*	
Frumento tenero	110,03
c) *Prezzo minimo garantito del frumento duro*	196,83

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) Vedasi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.